

- (7) considerando che la tendenza all'aumento del patrimonio ovino nella Comunità ha per effetto una sensibile diminuzione dei prezzi, con gravi conseguenze per l'equilibrio del mercato; che tale evoluzione, pur essendo stata parzialmente frenata dalle varie misure introdotte, soprattutto nel settore dei prezzi e degli stabilizzatori, ha tuttavia avuto per conseguenza un aumento della produzione e delle spese del FEAOG;
- (8) considerando che è quindi opportuno imporre, con riserva di disposizioni particolari applicabili alle associazioni di produttori, un limite individuale per produttore in base al totale dei premi concessi a ciascun produttore nella campagna 1991;
- (9) considerando che, al fine di tenere conto di talune tendenze della produzione nella Comunità, è tuttavia opportuno applicare al suddetto totale un coefficiente fissato per ciascuno Stato membro e che riflette il rapporto fra il numero totale di animali ammissibili all'inizio del 1989, 1990 o 1991 e il numero totale di animali ammissibili che hanno dato diritto al premio nella campagna di commercializzazione 1991; che, tuttavia, devono essere previste disposizioni particolari per la Germania per tener conto di taluni problemi specifici dei nuovi Länder,
- (10) considerando che i nuovi produttori, nonché i produttori già esistenti il cui patrimonio ovino di riferimento non corrisponde alla normale evoluzione delle mandrie, non devono essere esclusi dal diritto al premio; che è opportuno, a tal uopo, prevedere una riserva nazionale costituita inizialmente mediante un prelievo forfettario sui limiti individuali di tutti i produttori; che occorre adottare provvedimenti per aumentare la riserva nelle zone meno favorite;
- (11) considerando che talune evoluzioni della produzione possono essere rese necessarie da eventuali modifiche del patrimonio o delle capacità di produzione dei beneficiari; che è opportuno prevedere che i diritti acquisiti in materia di limiti individuali possano, a talune condizioni, essere trasferiti ad altri produttori; che per dare al sistema del trasferimento la massima flessibilità possibile conviene consentire che il trasferimento dei diritti possa aver luogo anche senza trasferimento dell'azienda; che conviene assoggettare il trasferimento a norme che consentano che taluni diritti vengano ceduti senza versamento alla riserva nazionale per poter attribuire, in particolare, diritti a nuovi produttori;
- (12) considerando che, per tener conto del fatto che ai produttori può essere consentito di ridurre la loro produzione per un periodo limitato, conviene autorizzare gli Stati membri a prevedere la possibilità di un trasferimento temporaneo dei diritti al premio;
- (13) considerando che è opportuno creare un legame fra le zone o località sensibili e la produzione ovina e caprina, al fine di assicurarne il mantenimento, soprattutto nelle zone in cui non esistono attività alternative;
- (14) considerando che la fissazione di limiti individuali del premio per produttori limita il numero delle pecore e delle capre che possono beneficiare del premio;
- (15) considerando che questa misura rende i limiti per capo inutili ai fini della determinazione dell'importo del premio da pagare nel settore in questione, senza pregiudicare il diritto ai premi di cui i produttori già fruiscono; che conviene pertanto prevedere la possibilità di rettificare i limiti individuali;
- (16) considerando che la concessione di un limite individuale per produttore, relativamente all'ottenimento di un diritto al premio, può porre difficoltà di carattere amministrativo nel caso di alcune associazioni di produttori, in particolare per le aziende familiari, all'atto del trasferimento dei diritti al premio tra i soci di dette associazioni; che per ragioni di corretta gestione amministrativa è opportuno prevedere la possibilità, a determinate condizioni, di esentare alcune associazioni dal versamento alla riserva nazionale della percentuale di diritti prevista in caso di trasferimento dei diritti senza trasferimento dell'azienda; che tale disposizione non deve comportare un aumento dei diritti individuali attualmente attribuiti in ciascuno Stato membro, né permettere che si formino nuove associazioni di produttori al solo scopo di eludere l'obbligo di versamento nella riserva nazionale della percentuale di diritti prevista in caso di trasferimento di diritti senza trasferimento dell'azienda;
- (17) considerando che il limite individuale è stato stabilito, in base al totale dei premi concessi per la campagna 1991 a ciascun produttore; che in Italia e in Grecia, poiché la campagna 1991 costituiva un anno di transizione tra due diversi regimi di premio, alcuni produttori non sono stati in grado di presentare una domanda di premio per tale campagna per il corrispondente numero di capi ammissibili; che si è quindi rivelato opportuno, per porre